

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1969

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, ORCIARI, GRILLO SALVATORE, ROMITA, SERRENTINO, BORTOLANI, FERRARI WILMO, FIORI, GRILLO LUIGI, PELLIZZARI, RAVASIO, ROSINI

Inquadramento del personale delle abolite imposte di consumo nei ruoli dell'amministrazione finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale delle abolite imposte di consumo presta servizio alle dipendenze dell'amministrazione finanziaria per effetto della iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento, istituito presso il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

L'iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 1973, nel suddetto quadro speciale ad esaurimento — istituito con decreto ministeriale 7/731 del 19 aprile 1980 pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero delle finanze — avvenne in ordine progressivo nelle singole qualifiche in relazione all'anzianità di servizio e, nei casi di pari anzianità, in base all'età.

Successivamente, al predetto personale sono state attribuite — in base al decreto ministeriale n. 7/3726 del 4 agosto 1977 emanato dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397 — le funzioni da esplicarsi nell'ambito degli uffici dell'amministrazione finanziaria presso cui era stato assegnato a prestare servizio.

Il medesimo personale è stato poi inquadrato, ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nelle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava, in base ai requisiti posseduti; mentre ai fini della valutazione del servizio prestato nella qualifica di appartenenza apposite norme sono state dettate dall'articolo 13

del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

L'introduzione del nuovo ordinamento giuridico ed economico basato sul sistema delle qualifiche funzionali, la conseguente omogeneizzazione del personale in parola con il personale dei ruoli statali in tutti i settori dell'amministrazione finanziaria hanno reso ormai del tutto superati i motivi che determinarono a suo tempo la necessità di istituire un « ruolo » distinto e ad esaurimento.

Ove poi si pensi che la recente normativa ha disposto l'inquadramento nei ruoli ordinari di contingenti di personale ex precario (ex trimestrali e giovani della legge n. 285 del 1977) aventi anzianità di servizio nel Ministero delle finanze ben inferiore a quella maturata dal 1° gennaio 1973 dai lavoratori ex imposte di consumo, appare del tutto chiara l'assoluta inutilità di mantenere circa 6.000 lavoratori in una configurazione giuridica superata da ogni altra categoria.

Va pertanto prevista in via legislativa l'abolizione del quadro speciale ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, ed il passaggio del personale nei ruoli ordinari, appartenenti alle amministrazioni presso le quali gli interessati prestano attualmente servizio, ferma restando la tutela della posizione giuridica (riconoscimento nel ruolo ordinario dell'anzianità acquisita nella corrispondente qualifica del precedente ordinamento), nonché della posizione previdenziale, secondo i criteri dettati anche dal nuovo ordinamento basato sulle qualifiche funzionali (articolo 37 della citata legge n. 312 del 1980).

A tanto si provvede con l'unito provvedimento con il quale si dispone quanto segue.

Con gli articoli 1 e 2 si prevede la soppressione del quadro speciale ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il contestuale inquadramento del personale in servizio alla data della soppressione medesima nelle singole qualifiche dei ruoli

amministrativi e tecnici del personale degli uffici finanziari nei quali è assegnato a prestare servizio, nonché il corrispondente aumento delle dotazioni organiche in relazione al numero degli impiegati da inquadrare.

Con l'articolo 3 vengono fissati analiticamente i criteri di attribuzione delle qualifiche ordinarie, in base alle correlazioni già esistenti per effetto dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397, del decreto ministeriale n. 7/3726 del 4 agosto 1977, dell'articolo 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

L'attribuzione delle qualifiche ordinarie ha luogo tenendo presenti le posizioni giuridiche acquisite dal personale a seguito dell'attribuzione delle qualifiche funzionali ai sensi della citata legge n. 31 del 1980.

In particolare si dispone:

a) ai dipendenti già inquadrati dall'1° gennaio 1978 nel livello più alto tra quelli previsti per la carriera di appartenenza, e cioè nelle qualifiche funzionali ottava, settima, quinta e terza, vengono attribuite, rispettivamente, le qualifiche terminali delle carriere ordinarie di direttore aggiunto di divisione, di segretario capo, di coadiutore superiore e di commesso capo, fermo restando l'attuale livello retributivo;

b) i dipendenti inquadrati dal 1° gennaio 1978 nel livello più basso tra quelli previsti per la carriera di appartenenza e transitati nel livello superiore con l'attribuzione delle qualifiche funzionali ottava, settima e quinta dalla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, quarto comma, della stessa legge e dell'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 310 del 1981) vengono inquadrati nelle qualifiche intermedie delle carriere ordinarie di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, fermo restando l'attuale livello retributivo;

c) ai dipendenti inquadrati dal 1° gennaio 1978 nel livello più basso, cioè

nel sesto e quarto, tra quelli previsti per la carriera di appartenenza, vengono attribuite le qualifiche iniziali delle carriere ordinarie di segretario e coadiutore, fermo restando l'attuale livello retributivo, limitatamente a coloro i quali abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, un'anzianità nella qualifica di provenienza inferiore ad anni otto, in analogia con quanto già previsto per gli impiegati dei ruoli ordinari, i quali non hanno conseguito a ruolo aperto la qualifica intermedia della carriera di appartenenza in quanto non avevano maturato al 13 luglio 1980 l'anzianità minima (anni quattro e mesi sei per la carriera direttiva ed anni otto per quella di concetto e quella esecutiva) per l'ammissione allo scrutinio per la qualifica superiore;

d) ai dipendenti che hanno conseguito le qualifiche funzionali settima, sesta e quarta dal 1° luglio 1981, per effetto degli avanzamenti di qualifica disposti in attuazione del sesto comma dell'articolo 35 della legge n. 312 del 1980, vengono attribuite le qualifiche iniziali di consigliere, segretario e coadiutore, fermo restando l'attuale livello retributivo;

e) ai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche settima, sesta, e quarta, e che avevano maturato alla data del 13 luglio 1980 l'anzianità minima prevista per l'ammissione allo scrutinio per la qualifica superiore, vengono attribuite, con decorrenza dalla data di maturazione di detta anzianità, le qualifiche intermedie delle carriere ordinarie di direttore di sezione, di segretario principale e coadiutore principale;

f) al personale della carriera ausiliaria che alla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 1980 abbia maturato l'anzianità minima di otto anni viene attribuita la qualifica di commesso capo. Trattasi complessivamente di tre impiegati con anzianità in carriera ausiliaria ben superiore a quella minima sopra specificata dei quali due sono già transitati alla terza qualifica funzionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 35 della legge

n. 312 del 1980, mentre il terzo impiegato è rimasto nella seconda qualifica funzionale perché essendo stato dipendente di una ditta privata appaltatrice delle imposte di consumo, non rientra nella previsione della predetta disposizione.

Con il 2° comma dello stesso articolo 3 si completa la ricostruzione di carriera dei dipendenti aventi titolo all'inquadramento nelle qualifiche intermedie (lettere *b)* ed *e)*, prevedendo l'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, con effetto dalla data di maturazione delle anzianità richieste dalla norma medesima.

In particolare, per gli impiegati di cui alla lettera *b)* che attualmente rivestono le qualifiche funzionali ottava, settima e quinta con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980, l'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 consente la retrodatazione dell'inquadramento nelle suddette qualifiche con effetto non anteriore, in ogni caso, al 1° luglio 1978, estendendosi così al predetto personale la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986, n. 78.

Per quanto riguarda poi il personale di cui alla lettera *e)*, l'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 consente, per motivi di equità, la possibilità di accedere alla qualifica funzionale superiore, atteso che tale personale, essendo stato inquadrato nelle qualifiche funzionali sulla base della qualifica di provenienza, è rimasto in una posizione che in concreto corrisponde alle qualifiche iniziali (livello più basso), nonostante che l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza superi di gran lunga il periodo minimo di servizio richiesto per gli impiegati civili dello Stato per la progressione in carriera e che ha consentito al personale dei ruoli ordinari il conseguimento a ruolo aperto della qualifica superiore.

Con l'articolo 4 vengono stabiliti i criteri per l'inquadramento del personale

delle abolite imposte di consumo nei ruoli ordinari, attribuendosi in primo luogo rilevanza all'anzianità nella qualifica di provenienza e all'ordine di iscrizione nel soppresso quadro speciale.

In altri termini, ai fini della collocazione nei ruoli ordinari, a parità di qualifica tra impiegati delle abolite imposte di consumo viene mantenuto l'ordine di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento.

Qualora l'anzianità nella qualifica di provenienza risultante dall'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento, sia pari a quella posseduta nella qualifica dai dipendenti dei ruoli ordinari, l'ordine di ruolo viene determinato in relazione all'anzianità complessiva di servizio — desumibile dal quadro speciale ad esaurimento e dai ruoli ordinari — e, a parità di detta anzianità, in base all'età.

Con il terzo comma viene fissata la decorrenza dell'inquadramento nelle qualifiche iniziali dei ruoli ordinari per il personale direttivo e di concetto per il quale è stata prima prevista l'attribuzione delle funzioni delle relative carriere in base al titolo di studio posseduto (articolo 15 legge 4 agosto 1975, n. 397) e quindi l'inquadramento nelle qualifiche funzionali settima e sesta, ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Si è fatto riferimento alla data di entrata in vigore della legge n. 397 del 1975 per motivi equitativi, tenuto presente che tale legge attribuì soltanto le funzioni e non una definita posizione giuridica ed economica al personale delle imposte di consumo (articolo 15), mentre sancì (articolo 14), per il restante personale civile dello Stato, il formale inquadramento giuridico nella carriera superiore, con benefici di ordine economico.

Con l'ultimo comma dello stesso articolo 4 viene soppresso il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, in quanto con il comma 2 dell'articolo 3 del presente provvedimento è stata prevista l'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980.

Con l'articolo 5 si prevede l'inquadramento nella qualifica di primo dirigente — con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento — del personale (n. 8 unità) già escluso dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali dal secondo comma dell'articolo 35 della legge n. 312 del 1980.

Trattasi di dipendenti già in possesso di qualifiche dirigenziali nel settore di provenienza e che sono attualmente in una posizione giuridica del tutto anomala, pur fruendo di un trattamento economico non inferiore a quello spettante al primo dirigente. Tuttavia, non si ritiene di poter riconoscere nella qualifica di primo dirigente l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza per non arrecare pregiudizi al personale dei ruoli ordinari che già riveste la qualifica di primo dirigente.

In conseguenza del cennato inquadramento viene previsto il corrispondente aumento delle dotazioni organiche dei ruoli dirigenziali di cui alla tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avuto riguardo ai settori dell'amministrazione finanziaria nei quali gli interessati prestano servizio (direzioni generali ed intendenze di finanza, tasse ed imposte dirette).

Con l'articolo 6 si mantengono in vigore le norme di cui all'articolo 37 della legge n. 312 del 1980, relative alla continuità della iscrizione del personale delle abolite imposte di consumo ai fondi di previdenza ai quali sono iscritti (fondo speciale dazieri INPS per il personale già di nomina privata e Cassa pensione dipendenti enti locali (C. P. D.E.L.) del Ministero del tesoro per quello di nomina comunale).

Per quanto concerne l'onere del provvedimento (articolo 7) si osserva che la maggiore spesa è limitata al costo della progressione economica conseguente al passaggio alla qualifica funzionale superiore dei destinatari della disposizione di cui alla lettera e) dell'articolo 3. Si tratta di 3.269 unità, di cui numero 1.557 unità passeranno dal quarto al quinto livello;

n. 1.481 unità dal sesto al settimo livello; n. 231 unità dal settimo all'ottavo livello.

L'inquadramento nella qualifica di primo dirigente previsto dall'articolo 5 non comporta oneri aggiuntivi in quanto il personale interessato già percepisce una retribuzione non inferiore a quella spettante per la classe iniziale del primo dirigente.

Relativamente alla quantificazione, l'onere del provvedimento viene valutato in ragione di lire 911 milioni annui.

Per la copertura dell'onere predetto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988/1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1988 utilizzando parzialmente l'accantonamento « Revisione IRPEF ».

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte i proponenti raccomandano l'urgente approvazione dell'articolato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quadro speciale ad esaurimento del personale delle abolite imposte di consumo, istituito presso il Ministero delle finanze con decreto ministeriale n. 7/731 del 19 aprile 1980, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il personale delle abolite imposte di consumo in servizio alla data della soppressione del quadro speciale di cui all'articolo 1, è inquadrato, a decorrere dalla stessa data, nei ruoli ordinari amministrativi e tecnici, centrali e periferici, del Ministero delle finanze.

2. L'inquadramento si effettua nei ruoli degli uffici ove il personale è assegnato a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; gli impiegati in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie sono inquadrati nel ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie.

3. La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi 1 e 2 è aumentata di un numero di posti corrispondente a quello degli impiegati delle abolite imposte di consumo aventi titolo all'inquadramento nei ruoli medesimi.

ART. 3.

1. Gli inquadramenti di cui all'articolo 2 sono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) il personale già inquadrato nelle qualifiche funzionali ottava, settima, quinta e terza ai sensi dell'articolo 35,

commi terzo e quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, segretario capo ed equiparate, coadiutore superiore ed equiparate, commesso capo ed equiparate;

b) il personale già inquadrato nelle qualifiche funzionali ottava, settima e quinta ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore di sezione ed equiparate, segretario principale ed equiparate, coadiutore principale ed equiparate;

c) il personale già inquadrato nelle qualifiche funzionali sesta e quarta ai sensi dell'articolo 35, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbia maturato nella qualifica di provenienza una anzianità inferiore ad anni otto, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di segretario ed equiparate e coadiutore ed equiparate;

d) il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali settima, sesta e quarta per effetto del conferimento delle promozioni di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nelle qualifiche di consigliere ed equiparate, segretario ed equiparate, coadiutore ed equiparate;

e) il personale già inquadrato nelle qualifiche funzionali settima, sesta e quarta ai sensi dell'articolo 35, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbia maturato l'anzianità di anni quattro e mesi sei per la carriera direttiva e di anni otto per le carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore di sezione ed equiparate, segretario principale ed equiparate, coadiutore principale ed equiparate, con decorrenza dalla data di compimento della suddetta anzianità:

f) il personale già inquadrato nelle qualifiche funzionali seconda e terza ai sensi dell'articolo 35, commi primo e quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nella qualifica di commesso capo ed equiparate con effetto dalla data di maturazione della anzianità di anni otto nella qualifica di provenienza.

2. Nei confronti del personale di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 si applicano le norme dell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con effetto dalla data di maturazione delle anzianità prescritte dal precedente ordinamento degli impiegati civili dello Stato per l'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica superiore.

ART. 4.

1. L'inquadramento nei ruoli di cui agli articoli precedenti è effettuato in relazione all'anzianità posseduta dagli impiegati delle abolite imposte di consumo nella qualifica di provenienza, secondo l'ordine di iscrizione nel soppresso quadro speciale.

2. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli richiamati nel comma 1, nel caso di pari anzianità di qualifica tra gli impiegati dei ruoli ordinari e quelli delle abolite imposte di consumo, l'ordine di ruolo è determinato in base all'anzianità complessiva di servizio e, a parità di questa, in base all'età.

3. Nei confronti del personale di cui agli articoli 2, lettera a) e 3, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, l'anzianità di cui al comma 1 decorre, ai fini dell'inquadramento nei ruoli ed agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1975, n. 397.

4. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, è abrogato.

ART. 5.

1. Il personale delle abolite imposte di consumo di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, già iscritto nel quadro speciale ad esaurimento con le qualifiche di capo servizio, funzionario direttivo ed equiparate, è inquadrato, a decorrere dalla data di soppressione dello stesso quadro speciale, nella qualifica di primo dirigente delle carriere direttive del Ministero delle finanze. L'inquadramento è effettuato secondo l'ordine di iscrizione nel soppresso quadro speciale.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i posti di primo dirigente di cui al quadro A ed al quadro H come sostituito dall'articolo 4 e della relativa tabella del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di una unità ed il quadro B e il quadro L anch'esso sostituito dall'articolo 4 del citato decreto n. 853 del 1984 della stessa tabella sono aumentati, rispettivamente, di quattro e due unità.

ART. 6.

1. Nei confronti del personale delle abolite imposte di consumo inquadrato nei ruoli ordinari ai sensi dei precedenti articoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 911 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 utilizzando l'accantonamento: « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.